



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1241 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 e trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 18 marzo 2026 emessa all'esito dello scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza di remissione della causa in decisione del 17 marzo 2026, introdotta da:

Parte_1 (c.f. C.F._1), con il patrocinio dell'Avv. Alessandro D'Urbano;

PARTE ATTRICE

contro

Controparte_1 (c.f. P.IVA_1), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'Avv. Nicoletta Felli e dell'Avv. Gabriella Milo;

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: Impugnazione del bilancio di società di persone.

Conclusioni

Per parte attrice: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa e respinta ogni contraria istanza e previa ogni declaratoria del caso, così giudicare: - accertare e dichiarare, per i motivi tutti indicati nella narrativa del presente atto, la nullità e/o la annullabilità e comunque l'inefficacia della decisione/delibera adottata nell'ambito della riunione del 10 maggio 2024 dalla assemblea dei soci della Controparte_1 con quale è stato approvato il rendiconto di gestione indicato come relativo all'esercizio 2023 e il riparto delle somme ai soci del 12.03.2024; - accertare e dichiarare, per i motivi tutti indicati nella narrativa dell'atto di citazione nonché del presente atto, la nullità e/o la annullabilità e comunque l'inefficacia del rendiconto di gestione presentato e deciso dal sig. Parte_3 [...] nell'ambito della riunione dallo stesso indetta per il 10.05.2024; - per l'effetto, in ipotesi, laddove questo Ecc.mo Tribunale lo ritenga di sua competenza, accertare e dichiarare la illegittimità della ripartizione delle somme a titolo di distribuzione utili tra i soci della Controparte_1 derivanti dalla cessione dell'immobile di Marignolle prima facente capo alla società quale predisposta dall'amministratore con la presentazione del rendiconto*

di gestione illustrato ai soci accomandanti il 10.05.2024 sulla base delle pretese poste passive dallo stesso applicate e di cui al punto 2.3 di diritto dell'atto di citazione, in quanto la ripartizione doveva essere effettuata sulla base del prezzo di cessione dell'immobile ricavato dalla società CP_1 quale risultante dall'atto di cessione agevolata al socio del 28.11.2023 per €. 2.392.000,00 al netto delle imposte pagate in pari data per €. 249.631,00 per un residuo di €. 2.142.369,00, con conseguente diritto dei soci a percepire ciascuno la somma di relativa spettanza sulla base della propria partecipazione al capitale sociale; il tutto con ogni opportuno consequenziale provvedimento; - in ogni caso, accertare e dichiarare la illegittimità e comunque l'inefficacia delle poste passive presenti nel rendiconto sottoposto ai soci il 10.05.2024 e contestate dal Dott. Parte_1 on l'atto di citazione di cui al presente giudizio per i motivi tutti ivi indicati e, per l'effetto, laddove questo Ecc.mo Tribunale lo ritenga di sua competenza, accertare e dichiarare la illegittimità della ripartizione delle somme a titolo di distribuzione utili tra i soci della Controparte_1 [...] derivanti dalla cessione dell'immobile di Marignolle prima facente capo alla società quale predisposta dall'amministratore con la presentazione del rendiconto di gestione illustrato ai soci accomandanti il 10.05.2024 sulla base delle pretese poste passive dallo stesso applicate e di cui al punto 2.3 di diritto dell'atto di citazione, in quanto la ripartizione doveva essere effettuata sulla base del prezzo di cessione dell'immobile ricavato dalla società CP_1 quale risultante dall'atto di cessione agevolata al socio del 28.11.2023 per €. 2.392.000,00 al netto delle imposte pagate in pari data per €. 249.631,00 per un residuo di €. 2.142.369,00 con conseguente diritto dei soci a percepire ciascuno la somma di relativa spettanza sulla base della propria partecipazione al capitale sociale; il tutto con ogni opportuno consequenziale provvedimento; - Rigettare le domande ed eccezioni tutte sollevate da controparte perché infondate in fatto e diritto e non provate per i motivi e le considerazioni tutte esposte in atto di citazione nonché nel presente atto. Con vittoria di onorari e spese oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Per parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, - in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale, in ragione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 13 dell'atto costitutivo della Società comparente, da considerare per tutto quanto esposto e argomentato valida ed efficace; - in via principale ed in ogni caso respingere, per le causali tutte di cui agli atti depositati ed in ogni caso, le domande proposte dal sig. Parte_1 nei confronti della [...] Controparte_1 in quanto improponibili, inammissibili, anche in quanto rivolte all'impugnazione di atto non costituenti “delibera” della società convenuta, priva dell'organo assembleare, nonché per carenza di interesse alla pronuncia sulle stesse domande, e, comunque, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto. Si conferma di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove o inammissibilmente modificate in corso di giudizio, proposte soltanto con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. dal Sig. Pt_1 l CP_1 in violazione dei limiti imposti dalla medesima norma, insistendo in ogni caso per il loro rigetto in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato insieme al decreto di fissazione dell'udienza, Pt_1 [...] ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale Controparte_1 [...] , domandando l'accertamento dell'invalidità e comunque dell'inefficacia della delibera adottata il 10 maggio 2024 dall'assemblea della CP_1 con la quale era stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2023 e il riparto ai soci e, in ipotesi, di dichiarare illegittima la ripartizione tra i soci degli utili derivanti dalla cessione dell'immobile di Marignolle,

che avrebbe dovuto avvenire sulla base del prezzo di trasferimento risultante dall'atto di cessione agevolata al socio del 28 novembre 2023, per euro 2.392.000,00, al netto delle imposte pagate pari ad euro 249.631,00, per un residuo di 2.142.369,00, con conseguente diritto dei soci a percepire ciascuno la somma di relativa spettanza sulla base della propria partecipazione.

A fondamento della domanda, ha dedotto che: la società convenuta era stata costituita con atto del 15 dicembre 1969, con la ragione sociale *Controparte_2*

il cui socio accomandatario era *CP_2* e la cui socia accomandante era *Persona_1*

con un capitale sociale di Lit. 1.000.000.; secondo l'art. 8 dello Statuto, l'amministrazione spettava al socio accomandatario per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazione; l'art. 9, di contro, prevedeva il diritto degli accomandanti di compiere in qualsiasi momento atti di ispezione e sorveglianza e di controllare i libri e i documenti contabili e amministrativi; il 26 luglio 1977, *CP_2* e *Persona_1* avevano ceduto le rispettive quote a *Persona_2* e a *Parte_3* modificando la ragione sociale in IMMOBILIARE ENEIDE DI BRUNI STEFANO & C. SAS; il 19 dicembre 1985 la società aveva nuovamente mutato ragione sociale in “*Controparte_1*”

mentre il capitale sociale risultava suddiviso tra *Parte_3* amministratore e socio accomandatario, titolare dell'84% del capitale, e i due figli *Pt_4* e *Parte_1* titolari ciascuno dell'8% del capitale; il 2 luglio 1999, *Parte_3* aveva infine ceduto parte delle sue partecipazioni ai figli *Pt_4* e *Pt_1* che erano divenuti così titolari ciascuno del 17,5%; in pari data era stato modificato l'atto costitutivo, specificando a pag. 4, lett. d) che i cessionari restavano investiti di ogni diritto e ragione spettante al cedente nei confronti della società, e in particolare del diritto di partecipare agli utili e alla divisione del patrimonio alla cessazione della società; sin dal 15 luglio 1977 apparteneva al patrimonio della società la quota di 141/1000 del complesso immobiliare CASTELLO DI MARIGNOLLE; l'attore aveva scoperto, analizzando una perizia redatta da *Persona_3* su commissione di *Parte_3* che sino all'anno 2005 la società era stata titolare anche di altri immobili in Prato; *Parte_3*

aveva impostato una prima trattativa per vendere l'immobile verso la fine del 2021, avendo ottenuto la disponibilità ad acquistarlo da parte di un americano, che aveva proposto, tramite la società GIGLI s.r.l., di concludere l'affare per un importo di 2.100.000,00, fissando il rogito a maggio 2022; l'attore, senza sapere che la proposta era già stata accettata, aveva manifestato la propria disponibilità ad accettarla, a condizione che venissero coperti i costi della sua parte di transazione e che fosse previamente accertata la regolarità dei conti sociali oltre che la regolarità edilizia e urbanistica del bene; tra il 17 e il 19 maggio 2022 la società aveva ricevuto 50.000,00 euro a titolo di caparra confirmatoria; in occasione della formalizzazione della proposta di vendita, il socio accomandatario

aveva aperto per la prima volta un conto corrente a nome della società; il 27 luglio 2022 aveva ricevuto la perizia che aveva commissionato per valutare l'immobile e verificare se vi erano irregolarità edilizie; rappresentati i dubbi del proprio geometra in ordine alle irregolarità edilizie al dott. *Per_3* era venuto a sapere che la vendita non sarebbe stata conclusa; l'IMMOBILIARE nel frattempo aveva instaurato un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo che le era stato notificato dalla società *Pt_5* per il pagamento delle *fees* che le dovevano esserle riconosciute; il 7 marzo 2024 la questione era stata transatta con il versamento di euro 50.000,00 da parte dell' *CP_1* nelle more il socio accomandatario aveva iniziato un'altra trattativa con un potenziale acquirente russo; *Parte_1* allora aveva comunicato che avrebbe accettato la vendita solo a condizione che i conti della società fossero in ordine e che l'immobile fosse urbanisticamente regolare; con messaggio whatsapp dell'11 luglio 2023 era poi venuto a sapere che la vendita non avrebbe avuto luogo a causa del suo preteso ostruzionismo; il 1° settembre 2023 i promittenti acquirenti avevano formalizzato una proposta di acquisto per un importo di euro 2.400.000,00 con versamento di caparra, sotto impegno di cessione delle quote dell'intero capitale sociale della *CP_1* e con impegno anche dell'attore, ignaro di tali fatti, a sottoscrivere la proposta; a novembre 2023 l'attore aveva appreso dal dott. *Per_3* ella cessione agevolata dell'immobile alla sorella *CP_3* avvenuta il 28 novembre 2023 contro un corrispettivo di 2.392.000,00 da versare entro il 30 gennaio 2024; sempre ad insaputa dell'attore, a gennaio 2024 la società era stata dichiarata inattiva; l'attore era venuto altresì a conoscenza che il dott. *CP_4* [...] si stava occupando della cessione e della ripartizione delle quote senza aver preventivamente inviato alcun rendiconto; dunque egli aveva incaricato la Rag. *Parte_6* [...] i controllare i conti della società, ex art. 9 dello Statuto; il primo accesso presso lo studio del dott. *Per_3* vvenuto il 21 marzo 2024 si era rivelato infruttuoso, in quanto, avendo la società tenuto una contabilità semplificata, non vi erano libri sociali da consultare e tutti i pagamenti erano stati effettuati sino a marzo 2022 tramite conti personali dell'amministratore; il 13 marzo 2024 il dott. *Controparte_4* aveva comunicato via mail a *Parte_1* dell'avvenuta vendita dell'immobile di Marignolle e che la società avrebbe provveduto a distribuire le risorse ai soci previo pagamento dei debiti che la stessa aveva nei confronti del socio *Pt_3* precisando che la società non aveva mai avuto disponibilità finanziarie e che alle sue esigenze aveva provveduto esclusivamente il socio *Pt_3* il *CP_4* veva precisato che erano state individuate anche somme da destinare alla chiusura della società, mentre i crediti del socio *Pt_3* erano stati determinati analiticamente per i pagamenti effettuati dal 2013 in poi e in via forfettaria (prudente) per quelli precedenti e che, infine, la società avrebbe addebitato al socio *Pt_1* un debito di euro 50.000,00 connesso alla transazione per la mediazione della precedente vendita non perfezionatasi a

causa del suo comportamento ostruzionistico; tramite il proprio difensore, l'attore aveva contestato il diritto dell'amministratore di vedersi rimborsare la somma di euro 849.443,00 in assenza di documentazione giustificativa oltre che l'addebito a proprio carico della somma di euro 50.000,00; inoltre aveva chiesto che l'amministratore rendesse il conto dei profitti generali delle locazioni turistiche effettuate nel corso del tempo e mettesse a disposizione tutta la documentazione giustificativa dei crediti e dell'operazione societaria attuata; ancora, l'attore aveva chiesto alla *Controparte_5* di ricevere copia degli estratti conto riferibili alla società e l'istituto di credito aveva risposto che essi erano già stati inoltrati alla società; il 18 aprile 2024, *Controparte_4* aveva avvisato per conto della società i soci della riunione del 10 maggio ore 12.00, convocata per analizzare il risultato della gestione 2023; i legali del socio amministratore avevano riscontrato le richieste dell'attore il 30 aprile 2024 rivendicando la legittimità del suo operato, contestando il diritto di controllo dell'attore e riservandosi di fornire le informazioni e la documentazione relativa nel corso dell'assemblea convocata; l'attore a propria volta aveva risposto ribadendo il proprio diritto di visionare la documentazione richiesta; l'attore aveva partecipato alla riunione per mezzo del Rag. *Pt_6* il verbale, tuttavia, era già stato impostato, non era modificabile e non si limitava al rendiconto della gestione 2023, riguardando anche il rendiconto finale della società.

In particolare, veniva fatto presente che: la cessione agevolata dell'immobile di Marignolle era avvenuta al prezzo di 2.393.000,00 al fronte dell'impegno di *CP_3* di rivenderlo a terzi contro il prezzo di 2.450.000,00 e di tenere la società indenne dal pagamento della provvigione spettante all'intermediario; al momento della vendita, essendo emerse difformità urbanistiche e catastali in grado di compromettere il contratto, il socio, con il consenso della società, aveva concesso all'acquirente uno sconto di 100.000,00 euro cosicché la cessione si era perfezionata il 22 febbraio 2024 per l'importo di euro 2.350.000,00 in luogo dei 2.450.000,00 previsti dal preliminare; al netto delle spese del trasferimento (mediazione e notaio), la società aveva un saldo di 2.202.685,00 ripartito tra i soci che avevano comunicato i riferimenti bancari, mai chiesti prima a *Parte_1* alla data del 12 marzo 2024 residuava dunque la somma di euro 1.935.468 al netto del pagamento delle imposte dell'atto di cessione agevolata, delle spese di gestione e organizzazione della vendita; l'amministratore aveva confermato la distribuzione delle somme preventivata con la comunicazione del 13 marzo 2024.

La rag. *Pt_6* – ha proseguito l'attore – aveva sottolineato che non le era stata accordata la possibilità di esaminare i documenti richiesti più volte e aveva verbalizzato le proprie riserve, esprimendo parere negativo in ragione della mancanza di prova delle circostanze evidenziate e del fatto che l'assemblea era stata convocata all'esclusivo fine di esaminare il rendiconto per l'anno 2023; il 14 maggio 2024 la stessa aveva quindi richiesto al *CP_4* a copia di tutti i documenti diretti

a comprovare i crediti vantati da **Parte_3** verso la società, le spese sostenute da **CP_3** [...] er il trasferimento del bene a terzi e per il rogito; dai documenti inoltrati in risposta era emerso che l'atto di vendita non menzionava irregolarità urbanistiche né le motivazioni della riduzione del prezzo; inoltre l'amministratore si era riconosciuto un credito di 400.000,00 per spese relativamente agli anni 1999-2021 e di 449.443,58 dal 2012; infine, dalla documentazione emergevano anche le locazioni turistiche, mai dichiarate; la **Pt_6** dunque, aveva chiesto di poter esaminare la documentazione custodita presso lo studio del **CP_4** aveva dichiarato che **Parte_1** avrebbe accettato le somme a lui destinate in conto del maggior avere; durante l'accesso presso lo studio, non era stato consentito alla **Pt_6** i visionari i documenti personali di **Parte_3** con la propria relazione definitiva del 6 giugno 2024 il tecnico aveva rilevato come le spese asseritamente sostenute non trovassero giustificazione, concludendo che tra le somme richieste a titolo di rimborso e quelle documentate vi era una differenza di euro 141.248,75 e aveva osservato come non vi fosse documentazione riferibile alla locazione degli immobili intestati alla società, né all'acquisto e alla vendita degli stessi.

Dall'esame degli estratti conto della **Controparte_5** era poi emerso che: il 21 novembre 2023 era pervenuto sul c/c della società un bonifico di 210.000,00 euro da parte di **CP_3** con causale "in conto acquisto immobili", riferito al pagamento di parte del corrispettivo; il 26 novembre 2023 la società aveva pagato 249.631,00 euro per "imposte e tasse"; il 1° marzo 2024, **CP_3** aveva versato 1.992.685,00 a titolo di acquisto immobile; il 14 marzo 2024 (dunque prima dell'assemblea di maggio) era stato disposto un pagamento di euro 424.724,54 in favore di **Pt_3** [...] in pari data era stato versato in favore di **CP_3** l'importo di 184.807,02 per distribuzione utili; il 15 marzo 2024, il 18 marzo 2024, il 22 marzo 2024 erano stati disposti pagamenti in favore di **Parte_3** rispettivamente per euro 342.210,69, 343.210,69, 286.021,15 con lo stesso titolo per distribuzione utili e restituzione debito; il 28 marzo 2024 **CP_3** aveva versato la somma di euro 147.315,00 a titolo di "saldo acquisto immobile". Dunque, **CP_3** aveva versato complessivamente la somma di euro 2.350.000,00; l'attore, dal canto proprio aveva ricevuto la somma di euro 134.807,02 il 20 maggio 2024.

In diritto: ha sollevato eccezione di nullità della clausola compromissoria inserita nello Statuto, in quanto attributiva del potere di nominare gli arbitri a soggetti interni alla società; ha osservato come la delibera del maggio 2023 era nulla per mancanza di oggetto e ne ha denunciato l'illegittimità per violazione del diritto di controllo del socio e per l'illegittima ripartizione delle somme approvata. Sotto quest'ultimo aspetto ha osservato come: la somma di euro 849.443,58 non trovasse riscontro contabile; non era stato tenuto conto dell'importo incassato dalla vendita del cespite sociale, ma solo delle somme residue nella disponibilità della società; dalla quota di **Parte_1** era stata

arbitrariamente sottratta la somma di euro 50.000,00; non era stato giustificato lo sconto di euro 100.000,00 relativamente alla compravendita; erano state considerate le spese di mediazione e notarili sostenute da **CP_3** per la vendita del bene; non erano stati considerati i profitti derivanti dalle locazioni dell'immobile di Marignolle e di quelli di Prato né quelli derivanti dalla vendita di questi ultimi.

Ha dunque concluso che a **Parte_1** sarebbe spettata la somma di euro 374.914,58.

Si è costituita l' **Controparte_1** eccependo l'incompetenza del Tribunale in forza della clausola compromissoria e domandando nel merito il rigetto delle domande dell'attore.

A sostegno della propria difesa ha innanzitutto sostenuto che: l'invalidità della clausola compromissoria era soltanto parziale, nella parte in cui assegnava alle parti il potere di nominare gli arbitri; la domanda di impugnazione della delibera era inammissibile, non potendo le società di persone adottare alcuna delibera in senso tecnico; l'art. 2320 c.c. assegnava ai soci accomandanti il diritto di avere comunicazione annuale del bilancio ove presentato e del conto dei profitti e delle perdite e di consultare i libri sociali ai fini di controllarne l'esattezza, restando escluso il diritto di accedere all'integrale documentazione sociale; **Parte_1** veva violato il divieto di ingerenza del socio accomandante.

In fatto ha esposto che: **Parte_1** aveva avuto la possibilità di esaminare la documentazione societaria, anche mediante un proprio tecnico, sia prima che dopo la comunicazione del 13 marzo 2024; **Parte_3** dal canto proprio, per spirito conciliativo, aveva messo a disposizione anche gli estratti conto relativi al conto corrente personale con il quale aveva fornito la provvista per la gestione della società; in ogni caso le quote sociali erano state assegnate dal padre ai figli per liberalità e mai era stato richiesto il rendiconto o contestato il suo mancato invio; avendo poi rapporti con il commercialista **Persona_3** **Parte_1** era decaduto dalla facoltà di sollevare contestazioni relativamente agli anni precedenti; l'assegnatario delle partecipazioni, inoltre, in quanto donatario, avrebbe dovuto osservare un comportamento di gratitudine nei confronti del donante; ricevendo le somme indicate dall'amministratore, l'attore aveva prestato acquiescenza alla ripartizione, non avendo rilevanza le riserve espresse in merito dal proprio incaricato; la ripartizione era avvenuta sulla base delle disponibilità finanziarie della società, pari ad euro 1.935.468,00, provvedendo in primo luogo al pagamento dei debiti; sul conto della società erano confluiti 2.400.000,00 derivanti dal versamento della caparra di 50.000,00 da parte del compratore americano e dal prezzo della compravendita effettuata con **CP_3** pari ad euro 2.350.000,00; da tale somma erano state sottratte le somme impiegate per la compravendita in quanto il socio assegnatario, avendo riversato il prezzo della compravendita interamente alla società, non aveva tratto alcun utile dall'operazione; la residua somma ammontava ad euro 1.935.468,00.

In merito alla trattativa con il compratore americano ha evidenziato che: **Parte_1** ne era stato messo al corrente sin dall'ottobre 2021; questi aveva avanzato richieste di ripartizione del corrispettivo non rispondenti alla partecipazione sociale, chiedendo di essere tenuto indenne dai costi della transazione e di ricevere un surplus rispetto alla quota spettantegli; le conseguenze negative connesse all'impossibilità di concludere gli affari gli erano state addebitate nella misura di euro 50.000,00, corrisposti alla società **Parte_7** e ad **CP_6** .

In merito alla compravendita ha dedotto che: comunicata a **Parte_1** anche la successiva proposta di MUNROE K, **Pt_1** aveva nuovamente sollevato una serie di richieste economiche non corrispondenti ai suoi diritti sociali; la vigente previsione dell'art. 1, co. 100 – 105 l. 197/2022 consentiva, per un periodo limitato, una tassazione forfettaria della plusvalenza (che inevitabilmente si sarebbe manifestata, atteso il valore contabile nullo del cespite) nel caso di cessione di beni societari al socio; pertanto, **CP_3** acquistato il bene, l'aveva promesso in vendita a MUNROE K ad un prezzo inizialmente concordato in euro 2.450.000,00 e poi ridotto in sede di rogito ad euro 2.350.000,00 a causa delle difformità urbanistiche emerse nel frattempo a seguito delle verifiche svolte dall'acquirente; la somma era stata riversata alla società al netto delle spese.

Quanto ai debiti ha fatto presente che il credito del socio accomandatario risultava dai prospetti messi a disposizione *ante causam*.

Con il decreto ex art. 171-bis c.p.c. il Giudice ha invitato le parti a prendere posizione circa la procedibilità della domanda, non essendo stato svolto il tentativo obbligatorio di mediazione.

Con la prima memoria istruttoria, parte attrice ha dato atto dello svolgimento del tentativo di mediazione ed ha replicato alla costituzione avversaria. Ha poi modificato le proprie conclusioni chiedendo altresì di accertare l'illegittimità delle poste passive del rendiconto approvato e della conseguente ripartizione.

Con la seconda memoria istruttoria l' **Controparte_1** ha eccepito l'inammissibilità delle nuove domande formulate.

Preso atto dell'esito negativo della mediazione, con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c., emessa all'esito dello scambio di note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16 ottobre 2025, il Giudice ha fissata udienza di rimessione della causa in decisione.

Depositati gli scritti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c., emessa all'esito dello scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17 marzo 2025.

1. Sull'eccezione di incompetenza.

Parte convenuta ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Prato, stante la clausola compromissoria contenuta nell'art. 13 dell'atto costitutivo dell' **Controparte_1** , secondo cui: “*Qualunque*

controversia sorgesse fra i soci in dipendenza del presente atto, essa sarà decisa da un Collegio Arbitrale, composto di tre Arbitri, da nominarsi due dalle parti ed il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, del Presidente del Tribunale di Prato, che provvederà anche per la parte che non avesse provveduto”.

L'attore, dal canto proprio, ha eccepito la nullità della clausola, la quale attribuisce alle parti il diritto di nominare gli arbitri.

A tal proposito l'art. 34, co. 2, d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, applicabile *ratione temporis*, ha disposto che: *“La clausola [compromissoria] deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società”.*

Nel caso in esame, la clausola attribuisce alle parti il potere di nominare gli arbitri e non prevede la nomina da parte di un soggetto estraneo alla società.

Tale circostanza risulta determinante, in quanto la disciplina introdotta dall'art. 34, comma 2, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, applicabile *ratione temporis*, stabilisce a pena di nullità che la clausola compromissoria debba conferire il potere di nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società. Inoltre, la circostanza che la società sia stata costituita anteriormente all'entrata in vigore della norma non assume rilievo, poiché la giurisprudenza ha ammesso la ricorrenza della nullità sopravvenuta della clausola compromissoria, derivante dal mancato rispetto di tale requisito, chiarendo che può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.

In particolare, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione (Sez. I, 31 luglio 2020, n. 16556; 28 luglio 2015, n. 15841; 17 febbraio 2014, n. 3665; nonché Cass. civ., Sez. I, Ord., ud. 24 maggio 2023, 19 settembre 2023, n. 26784), la clausola compromissoria inserita nello statuto di una società di persone, che non affidi la nomina degli arbitri a un soggetto esterno, deve essere considerata nulla e, conseguentemente, inefficace. Ciò preclude la possibilità di avviare il procedimento arbitrale, imponendo quindi che le controversie siano portate dinanzi al giudice ordinario.

Né si tratta di un caso di nullità parziale ex art. 1419 c.c.

Secondo la disposizione codicistica: *“La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”.*

Non ricorre, evidentemente, la fattispecie di cui al primo comma, considerato che eliminando dall'accordo l'inciso che attribuisce alle parti il potere di nominare due dei tre arbitri, la clausola compromissoria stessa perderebbe di significato e risulterebbe inapplicabile. Peraltro, non sono stati

offerti elementi da cui desumere la volontà delle parti di affidare la decisione delle controversie ad un unico arbitro nominato dal Presidente del Tribunale, considerato che tale ipotesi comprometterebbe l'intera struttura e la funzione della clausola stessa, come congegnata nell'atto costitutivo.

Quanto alla fattispecie di cui al secondo comma, non si ravvisa la presenza di norme imperative che possano disciplinare la nomina degli arbitri in modo tale da sostituire la disposizione dichiarata invalida, alla luce del secondo comma. La mancanza di una disciplina sostitutiva determina, quindi, l'inefficacia integrale della clausola compromissoria.

L'eccezione di incompetenza va quindi respinta.

2. Sull'impugnazione della delibera di approvazione del rendiconto.

2.1. Premessa.

Con la precisazione delle conclusioni, la parte attrice ha richiesto al Tribunale di accertare l'invalidità, l'inefficacia, o procedere all'annullamento della delibera adottata nell'assemblea del 10 maggio 2024, relativa all'approvazione del rendiconto della società, oltre che l'accertamento dell'illegittimità delle poste passive ivi contenute e del consequenziale riparto.

Dal verbale dell'assemblea del 10 maggio 2024 emerge che, a seguito della vendita dell'immobile di proprietà societaria tramite **CP_3** per un prezzo di euro 2.350.000,00 (inferiore rispetto a quello originariamente convenuto di euro 2.450.000,00), la società ha ricavato la somma di euro 2.202.685,00 al netto delle spese di compravendita (euro 315,00 per il bonifico del prezzo, euro 86.000,00 per mediazione, euro 61.000,00 per spese notarili). Da tale importo è stata detratta un'ulteriore somma di circa euro 250.000,00 per imposte sulla cessione e altre spese. Il saldo risultante di euro 1.935.468,00 è stato ancora decurtato di euro 849.443,58, quale debito della società verso il socio **Parte_3** e di euro 80.000,00 da destinare agli adempimenti connessi alla chiusura della società. Il residuo di euro 1.006.024,00 è stato quindi ripartito tra i soci secondo le rispettive percentuali di partecipazione agli utili, con addebito all'attore della somma di euro 50.000,00 a causa degli oneri di mediazione sostenuti per il fallimento del precedente tentativo di vendita dell'immobile. In conseguenza di tali operazioni, a **Parte_3** (titolare del 65% delle partecipazioni) è stata versata la somma di euro 686.415,87, mentre a **Pt_4** e **Parte_1** titolari ciascuno del 17,5% delle partecipazioni sociali, sono stati attribuiti rispettivamente euro 184.804,17 e euro 134.804,27.

Emerge altresì che il rendiconto è stato approvato espressamente dalla socia **CP_3** e tacitamente dal socio **Parte_3** che in qualità di amministratore ne è l'autore.

La parte convenuta sostiene che la delibera di riparto e il bilancio non sarebbero suscettibili di impugnazione, poiché, nell'ambito delle società di persone, non si configurerebbero formalmente delibere collegiali.

In via generale, ai sensi dell'art. 2257, comma 1, c.c., l'amministrazione delle società di persone spetta, in mancanza di specifiche previsioni del contratto sociale, a ciascun socio in via disgiunta. Non è previsto, quindi, un organo sociale collegiale con competenze specifiche. Tuttavia, parte della dottrina ritiene che sia possibile ipotizzare la presenza di un organo assembleare anche nelle società di persone, così consentendo una distinzione tra potere deliberativo e amministrativo. Secondo questa tesi, l'adozione di un metodo collegiale e il principio di maggioranza garantirebbero maggiore funzionalità e tutela delle posizioni dei singoli soci. Questa opinione, però, rimane minoritaria. Le argomentazioni contrarie si basano sull'assenza di una disciplina positiva in materia, sulla necessità di flessibilità e rapidità tipiche delle società di persone e sulla limitata base sociale, che renderebbe superflue le convocazioni assembleari.

Tradizionalmente, nelle società di persone, la gestione e il controllo sono legati alla qualità di socio, e ogni deroga richiede il consenso unanime sia in fase di costituzione sia di modifica del contratto sociale. In sintesi, il modello disgiuntivo delineato dall'art. 2257, comma 1, c.c. opera indipendentemente dalla volontà dei soci, pur trattandosi di una norma dispositiva.

In tema di bilancio nelle società di persone, poi, la legge utilizza sia il termine "rendiconto" sia "bilancio" (art. 2261 c.c., art. 2262 c.c., art. 2301 e 2321); si tratta, in ogni caso, di un documento contenente il risultato di esercizio e, dunque, di un vero e proprio bilancio. Per le società di persone commerciali, come la CP_7 e la s.a.s., peraltro, si applica l'art. 2217 c.c. che stabilisce l'obbligo dell'imprenditore commerciale di redigere l'inventario all'inizio dell'esercizio e successivamente ogni anno, precisando, al comma 2, che *"l'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite"*.

Quanto alle formalità necessarie per l'approvazione, si ritiene che l'assenso possa essere espresso anche in forma tacita, secondo i principi generali in tema di formazione della volontà nelle società di persone.

La disciplina generale dell'approvazione del bilancio nelle società di persone deve essere calata nel caso concreto sottoposto al Tribunale, che riguarda l'impugnazione di un bilancio di una società in accomandita semplice (Controparte_1).

Nelle società in accomandita semplice, segnatamente, il potere di amministrare è riservato ai soci accomandatari, mentre agli accomandanti è preclusa ogni ingerenza nella gestione, salvo il conferimento di procura speciale ex art. 2320 c.c. Tuttavia, i soci accomandanti vantano diritti

specifici, tra cui ricevere annualmente il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, e verificarne l'esattezza tramite consultazione dei libri e documenti sociali (art. 2320, comma 3, c.c.; art. 9 dello Statuto della società).

L'orientamento prevalente riconosce la possibilità per gli accomandanti di partecipare all'approvazione del bilancio, senza che ciò comporti violazione del divieto di ingerenza nella gestione. In particolare, ad avviso della giurisprudenza le norme dedicate dalla legge agli accomandanti indicano che *“una cooperazione del socio accomandante all'amministrazione della società mediante l'esercizio di poteri di intervento decisionale e di condizionamento attivo della gestione è ritenuta ammissibile dal legislatore [...]A ciò si aggiunga che, per il terzo comma dello stesso art. 2324 c.c., gli accomandanti "hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società" e che, secondo quanto comunemente si ritiene, essi hanno anche il diritto di concorrere alla sua approvazione, senza che ciò implichi violazione del divieto di immistione. Appare infatti evidente che tale atto attiene (non all'esercizio, ma) al controllo della gestione e deve quindi escludersi che esso urti contro il divieto stabilito dal primo comma dell'art. 2320c.c.; anche perché trattasi di prerogativa che dalla legge è normalmente riservata proprio a coloro che sono esclusi dalla cura di affari al cui andamento sono tuttavia interessati (artt. 2261e2262,2364, n. 1, c.c.)”* (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sent., data ud. 15/07/1996, 15/07/1996, n. 6410).

Anche aderendo alla diversa tesi secondo cui l'approvazione del bilancio sarebbe una prerogativa riservata ai soci accomandatari (cfr. Cass. civ., Sez. I, 17/02/1996, n. 1240), resta che in forza del potere di controllo istituzionalmente attribuito ai soci accomandanti e del loro diritto di percepire gli utili risultanti dal rendiconto, questi restano titolari del diritto di contestarne le risultanze.

La giurisprudenza riconosce poi che l'approvazione del bilancio possa essere contenuta in una delibera formale, ai fini della rilevazione dell'utile, quale presupposto per la sua ripartizione: *“si osserva che anche rispetto alle società di persone il bilancio è previsto dalla legge al fine di consentire la rilevazione periodica dell'utile (art. 2261, secondo comma, c.c.) e non ha quindi il valore di un semplice rendiconto. Appunto per questo, esso non può esaurirsi in un mero prospetto numerico delle entrate e delle uscite in relazione alle operazioni compiute, ma deve essere redatto, in linea di massima, secondo gli stessi criteri stabiliti per la formazione del bilancio di esercizio nelle società di capitali (Cass. 17 febbraio 1996, n. 1240): questo perché la determinazione dell'utile anche in tal caso deve avvenire secondo criteri (la cui puntuale osservanza - sia detto per inciso - assume rilievo, non diversamente che nelle società di capitali, anche sul piano penale:art. 2621, n. 2, c.c.) che trascendono l'interesse dei soci attuali (art. 2303c.c.) e sono ispirati all'esigenza di*

salvaguardare, anche a tutela dei terzi, la redditività e la potenzialità economica dell'impresa sociale" (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sent., data ud. 15/07/1996, 15/07/1996, n. 6410).

Per queste ragioni, non coglie nel segno l'osservazione della parte convenuta, la quale ha rilevato come le quote nella disponibilità di *Parte_1* non basterebbero a consentirgli di influenzare il contenuto del rendiconto: il socio minoritario resta, infatti, titolare del diritto ad ottenere una ripartizione degli utili che sia coerente con i risultati. Il socio ha infatti diritto ad utili coerenti con il risultato della società e in via proporzionale rispetto alla propria partecipazione: tale diritto non può essere compromesso dall'approvazione di un bilancio contenente dati non rispondenti alla realtà, con conseguente diritto del socio che ritiene lesa la propria posizione di chiedere tutela giudiziaria.

In altre parole, non può essere negato ai soci accomandanti il diritto di ricorrere al Tribunale per contestare le risultanze dell'esercizio rappresentate nel rendiconto, trattandosi di un'azione che sottende il diritto alla ripartizione degli utili. L'art. 2262 c.c. condiziona tale diritto soggettivo all'approvazione del rendiconto, che, perciò, si ritiene possa essere contestato dal socio, sebbene soltanto per far valere errori materiali, omissioni, falsità o duplicazione di partite.

D'altro canto, la determinazione degli utili da distribuire rappresenta il risultato dei ricavi di esercizio, non assorbiti da eventuali perdite maturate dalla società. Il relativo accertamento da parte del Tribunale non implica, perciò, un giudizio sulle scelte societarie, ma riguarda esclusivamente il diritto del socio a ricevere integralmente la parte di utili spettante in base alla propria quota di partecipazione. Di conseguenza, il socio può mettere in discussione la determinazione degli utili che gli sono stati attribuiti mediante un'azione di annullamento del bilancio, strumento idoneo a contestarne le risultanze laddove queste non riflettano fedelmente la situazione economica e patrimoniale della società o non garantiscano la corretta attribuzione degli utili spettanti.

L'annullamento del bilancio assume così valore di controllo sulla corretta formazione del documento contabile e di tutela del diritto soggettivo del socio alla distribuzione degli utili, assicurando trasparenza ed equità nella gestione sociale.

Ne consegue l'ammissibilità dell'azione di impugnativa e della richiesta di annullamento del bilancio approvato.

2.2. Sulle censure mosse avverso il rendiconto.

Nel merito, parte attrice ha contestato la somma da ripartire, facendo presente che detratto l'importo di €. 249.631,00 dal ricavato della vendita dell'immobile di Marignolle, pari ad euro 2.392.000,00, egli avrebbe avuto diritto ad una quota del 17,5% del residuo, pari ad euro 2.142.369,00, ossia ad euro 374.914,58.

In via preliminare, con riferimento alle difese di parte convenuta, non si vede in che modo il diritto del socio a percepire gli utili in misura proporzionale alla partecipazione sociale sia pregiudicato dalla

circostanza che quest'ultima derivi da un atto di liberalità di Parte_3 considerato che, tra l'altro, la donazione non è stata impugnata.

Neppure il versamento a favore dell'attore della somma di euro 134.807,02 con bonifico del 20 maggio 2024, preclude all'attore di contestare il bilancio e di ricevere l'intera somma spettante a titolo di utile, poiché l'adempimento parziale non esclude che il creditore possa agire per il residuo, non essendovi onere di muovere contestazioni o di formulare riserve (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 25/01/2022, n. 2223, rv. 663641-03: *"L'accettazione da parte del creditore dell'adempimento parziale - che a norma dell'art. 1181 c.c. egli avrebbe potuto rifiutare - non estingue il debito"*).

Venendo all'esame delle censure dell'attore, alla somma ricavata dalla compravendita devono indubbiamente essere sottratte le spese connesse, le quali devono essere imputate al soggetto che ne ha approfittato, incamerando il ricavato, ossia l' Controparte_1, e non a CP_3 la quale ha agito su mandato della società, considerato anche l'obbligo del mandante di fornire al mandatario la provvista per portare a termine l'affare (art. 1719 c.c.). In tal senso, la parte convenuta ha dimostrato il versamento delle relative imposte, per euro 249.631,00 (doc. 15), peraltro non contestato dalla parte attrice, le spese notarili, per euro 61.000,00 (doc. 16) e della relativa consulenza fiscale, per euro 15.098,72 (doc. 17 e 18).

Non possono invece essere presi in considerazione i documenti allegati alla memoria n. 3, in quanto la loro produzione sarebbe dovuta avvenire entro la scadenza prevista per il deposito della memoria n. 2: si tratta infatti di produzioni documentali a sostegno delle allegazioni di parte convenuta circa l'esistenza di spese della società da detrarre dall'importo ricavato dalla compravendita immobiliare, riservate alla memoria ex art. 171-ter n. 2, c.p.c., mentre la memoria n. 3 è esclusivamente destinata alle produzioni e richieste istruttorie volte a confutare le prove avversarie, ossia quelle tendenti a risultanze di segno opposto rispetto ai fatti oggetto della prova diretta avversaria e comunque ogni prova la cui necessità di assunzione scaturisca in conseguenza dell'indicazione della controparte dei nuovi mezzi di prova.

Per tali ragioni, non può tenersi conto nemmeno dei crediti che Parte_3 afferma di vantare nei confronti della società, non essendo stata offerta alcuna prova circa la loro esistenza o il loro ammontare, stante la tardività della documentazione offerta e l'inammissibilità della prova orale articolata. In particolare, il capitolo di prova presentato dalla parte convenuta tramite la memoria n. 2 è inammissibile per la sua genericità. Non viene, infatti, precisato quali siano i costi di gestione e le imposte che sarebbero state effettivamente sostenute da Parte_3 né vengono indicati gli importi corrispondenti. Questa mancanza di dettagli impedisce di considerare la richiesta ai fini probatori, privando di fondamento la pretesa di riconoscimento dei crediti avanzati.

L'assenza di prove e di giustificazioni rende quindi il credito assegnato a **Parte_3** giuridicamente inesistente ai fini del rendiconto.

Perciò, la somma di ripartire tra i soci dovrebbe essere pari ad euro 2.066.270,28 e dunque la quota da attribuire all'attore, titolare di una partecipazione del 17,5% pari ad euro 361.597,29.

Venendo, poi, alla questione del debito di 50.000,00 euro posto a carico di **Parte_1** e da imputare alla sua quota di utili, l'**CP_1** ha dedotto che questi, condizionando il proprio consenso alla cessione delle quote al versamento di un surplus e alla copertura di tutti i costi della transazione, aveva interferito nelle trattative per il trasferimento dell'immobile di Marignolle all'**CP_8**, comportandone il fallimento.

La ricostruzione della parte convenuta non convince.

La cessione delle quote sociali non costituisce atto di gestione della società, rappresentando, piuttosto, atto di amministrazione del patrimonio personale del socio che si trovi a disporre; ne consegue che l'apposizione di condizioni alla cessione della propria quota non può essere considerata un'ingerenza nell'amministrazione del patrimonio sociale, costituendo, al contrario, libero atto di disposizione del patrimonio del socio.

Non essendo stata allegata né provata alcuna condotta colposa o dolosa riconducibile all'attore, non si ravvisa alcun illecito cui collegare un diritto risarcitorio della società nei confronti del socio che abbia rifiutato di cedere le proprie quote alle condizioni imposte dalla compagine sociale.

Pertanto, sono irrilevanti tutte le istanze istruttorie articolate in proposito.

La posta passiva in esame non risulta quindi giustificata.

3. Conclusioni e regime delle spese.

In conclusione, alla luce dell'ammissibilità dell'azione di parte attrice, diretta alla tutela del diritto soggettivo del socio alla distribuzione di utili coerenti con i risultati di esercizio, e della fondatezza delle censure esaminate, deve essere accolta l'impugnazione del rendiconto proposta da parte attrice. A tal proposito, non coglie nel segno l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte convenuta in merito alla domanda di accertamento dell'illegittimità delle poste passive del bilancio, sul presupposto della sua formulazione soltanto in memorie ex art. 171-ter n.1, c.p.c., considerato che l'illegittimità delle voci passive non può costituire oggetto di una domanda nuova e diversa dalla richiesta di annullamento posta con l'atto di citazione, ma ne è la *causa petendi*. D'altro canto, l'accertamento giudiziale può interessare soltanto diritti, e non anche fatti (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 20/12/2006, n. 27187, rv. 594267; in applicazione di tali principi v. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 12/12/2016, n. 25395, rv. 642282-01).

Per le stesse ragioni, il riparto consequenziale, essendo atto esecutivo della delibera, non può essere dichiarato legittimo o illegittimo, residuando, piuttosto, un credito o un debito tra i soci e la società coerentemente ai risultanti di esercizio non conformi al bilancio.

Non è consentita, poi, al Tribunale l'adozione di provvedimenti sostitutivi del bilancio adottato, trattandosi di attività riservata alla società. A tutela del proprio diritto alla distribuzione degli utili, il socio dispone infatti di altri e diversi strumenti di tutela, tra cui l'azione di annullamento qui proposta o l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (ad esempio per non aver predisposto il rendiconto, cfr. Cass. civ., Sez. I, 25/01/2016, n. 1261 *“Nelle società personali, il socio può agire nei confronti dell'amministratore per far valere la responsabilità extracontrattuale di questi in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c. e, ove dedotte la mancata presentazione del rendiconto da parte dell'amministratore e la conseguente mancata percezione degli utili, deve ritenersi che il socio abbia fatto valere il danno a sé diretto ed immediato”*), mentre non può essere richiesto al Tribunale di sostituirsi alla società nella redazione del bilancio.

A tal proposito, è bene chiarire che ogni riferimento numerico alle poste di bilancio contenuto nella presente motivazione ha valore meramente incidentale, ai soli fini del controllo di legittimità del rendiconto impugnato, restando ferma la competenza esclusiva della società nella determinazione e approvazione del bilancio e non avendo, d'altro canto, l'attore domandato l'accertamento della consistenza del proprio diritto agli utili, ma più genericamente *“il diritto dei soci a percepire ciascuno la somma di relativa spettanza sulla base della propria partecipazione al capitale sociale”*.

Infine, occorre esplicitare che le osservazioni di parte attrice circa la lesione del diritto di controllo spettante al socio accomandante non acquistano rilievo, in quanto tali, ai fini della valutazione della legittimità del rendiconto.

Alla luce della soccombenza sostanziale e prevalente, le spese di lite gravano sull' CP_1 [...] e si liquidano complessivamente nella misura di euro 7.721,00, alla luce dei parametri di cui ai paragrafi 2 e 25-bis delle tabelle allegate al D.M. 55/2014, con applicazione dei minimi per la fase di trattazione, stante la natura documentale della causa; il tutto oltre esborsi (per euro 545,00), IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1. ANNULLA** la delibera di approvazione del rendiconto del 10 maggio 2024;
- 2. CONDANNA** l' Controparte_1 a rifondere in favore di Parte_1 e spese di questo giudizio, che si liquidano in euro 7.721,00 per onorari

e in euro 545 per esborsi; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.

Prato, 23/03/2026

IL GIUDICE

Dott.ssa Paola Compagna

Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.